

(N. 1455)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SCHIETROMA, VALITUTTI,
DE CATALDO, BERLINGUER e GOZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1985

Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che le leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984 avevano lo scopo di eliminare definitivamente il precariato nella scuola primaria e secondaria, risulta evidente che l'articolo 38, primo comma, della legge n. 270 si presenta nella globalità come « riconoscimento compensativo » per « il gruppo residuale » che non ha potuto beneficiare di precedenti normative. La formulazione letterale dell'articolo 38 e soprattutto la *ratio* cui si ispira l'intero sistema di norme agevolative di cui l'articolo 38 fa parte, se da un lato giustificano il diritto di riserva concesso a tutti coloro i quali hanno prestato attività didattica (che, per altro, non sempre trova specifica determinazione in alcuna classe di concorso codificata), dall'altro lato sembra anche logico che debbano riguardare coloro i quali hanno un servizio pregresso come docenti di religione: non è in predicato, infatti, alcuna immissione in ruolo ma solo la fruibilità di tale titolo compensativo, concesso *una tan-*

tum — solo per il primo concorso ordinario bandito dalla legge n. 270 del 1982 — in considerazione di un certo servizio prestato in determinati anni scolastici e solo per i vincitori del concorso per titoli ed esami, logicamente già in possesso del prescritto titolo di studio per la partecipazione al concorso medesimo.

La stessa Amministrazione della pubblica istruzione, che per altro considera « ininfluente ai sensi dell'applicazione della riserva (articolo 38, primo comma) la circostanza che il servizio di insegnamento sia stato reso, nel periodo previsto, su diverse classi di concorso », ha applicato il diritto della riserva « suffragata dalla stessa dizione letterale dell'articolo 38 della legge n. 270 », riconfermando in tale modo il principio ispiratore della norma in esame, che appare un riconoscimento della particolare rilevanza sociale del servizio non di ruolo prestato per un biennio compreso nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981.

Si conviene nel ritenere che la legge n. 270 del 1982 nulla innova rispetto alla legge n. 824 del 5 giugno 1930, applicativa del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, tuttora in vigore, e che quindi non è ammissibile la immissione in ruolo, *ope legis*, per l'insegnamento della religione, ma si conviene altrettanto che la stessa legge nell'articolo 7 ribadisce che « gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale ».

Inoltre, la legge n. 312 dell'11 luglio 1980, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, precisa che lo stato giuridico degli insegnanti di religione non ha modificato la loro qualità di docenti non di ruolo e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Va ancora osservato che, per i suddetti docenti, il servizio prestato è stato sempre riconosciuto come valido punteggio ai fini della iscrizione nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze, come titolo valido

per la riserva dei posti in tutti i precedenti concorsi e come requisito giuridico per l'ammissione e per la partecipazione ai corsi abilitanti speciali del 1972 e ordinari del 1975.

Tutto ciò premesso e secondo un fondamentale criterio ermeneutico, occorre dunque preferire un'interpretazione autentica dell'articolo 38 che faccia salva la congruenza logica e la legittimità costituzionale dell'intero sistema introdotto dalla legge n. 270.

In relazione a quanto sopra il presente disegno di legge intende soddisfare le ragioni equitative ripetutamente invocate e nel contempo diviene « un positivo apprezzamento della professionalità didattica ritenuta di proficua utilizzazione anche negli insegnamenti così detti curriculari ».

L'interpretazione autentica dell'articolo 38 della legge n. 270 sul precariato si appalesa quanto mai opportuna per non creare disparità di trattamento, non giustificabile alla luce del precetto costituzionale, atteso che è irrazionale una discriminazione di trattamento giuridico fatta in relazione ad un medesimo bene.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è interpretato nel senso che nella dizione « servizio di insegnamento non di ruolo » sono compresi tutti i servizi effettivi comunque prestati, ivi compreso il servizio di insegnamento di religione, antecedentemente al 10 settembre 1981.